



# **COMUNE DI ILLASI**

**PROVINCIA DI VERONA**

## **REGOLAMENTO PER IL RISPETTO E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLA SICUREZZA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. **23** del 23.05.2008.

**Il Sindaco**  
(Prof. Giuseppe Trabucchi)

**Il Segretario Comunale**  
(Dott.ssa Laretta Zanini)

## Indice

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Organi preposti all'espletamento del servizio	3
Art. 3 Tutela delle strade e gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque	3
Art. 4 Regolazione degli alberi e delle siepi lungo le strade	5
Art. 5 Recinzioni dei terreni agricoli	7
Art. 6 Manutenzione di ripe, scarpate, aree private, terreni non edificati	7
Art. 7 Accensioni di fuochi nella campagna	8
Art. 8 Sanzioni amministrative	9
Art. 9 Ripristino ed esecuzione d'ufficio	9
Art. 10 Norme di rinvio	9
Art. 11 Entrata in vigore	9

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente Regolamento Comunale si stabiliscono norme per la tutela e la salvaguardia del territorio del Comune di Illasi, la difesa delle strade e del deflusso delle acque, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.

## **ARTICOLO 2**

### **ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Al rispetto del Regolamento in oggetto sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato.
2. Possono, altresì, procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

## **ARTICOLO 3**

### **TUTELA DELLE STRADE, GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE**

1. L'irrigazione delle colture confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare danno alla sede stradale e disturbo alla circolazione. E' vietato l'innaffiamento della sede stradale.
2. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica così come disposto dal vigente Codice della Strada.

3. Chi ha ottenuto il diritto di attraversare le strade e i corsi d'acqua con condotte d'acqua è obbligato a mantenere i condotti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze e non intralci in alcun modo il passaggio e la manutenzione delle strade.
4. Detti attraversamenti devono essere costruiti secondo le buone regole dell'arte e le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale e/o le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare o fresare i loro fondi ad una distanza inferiore di 50 cm dal margine della strada.
6. È fatto divieto di sopprimere fossi e canali e di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione nei fossi, torrenti e scolatoi pubblici di chiuse, petraie, scavi, canali di invito alle derivazioni e altre opere simili le quali, ancorché instabili, possano tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti a valle.
7. I proprietari e/o i conduttori dei terreni, su cui defluiscono acque di fondi superiori o acque che altrimenti ristagnerebbero sulle strade, non possono impedire il deflusso delle acque sui terreni di cui siano proprietari e/o conduttori, con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e il bruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni ai manufatti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua e le opere che rendano malagevoli i passaggi sulle sponde.
8. I proprietari di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali, previa autorizzazione dell'Autorità Competente, devono provvedere all'esecuzione dei fossi di guardia parallelamente alla strada, per evitare il flusso naturale delle acque sulle strade stesse. È fatto obbligo ripristinare i fossi preesistenti per fatto notorio e/o risultanza cartografica.
9. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi lungo il confine del demanio stradale all'esterno dei centri abitati sono quelle fissate dall'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
10. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 15 e 16 del Codice della Strada, è proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale,

l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, l'interramento anche parziale e precario di quelli esistenti per qualunque motivo, compreso quello di prati, terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

11. I proprietari e/o i conduttori dei fondi confinanti con strade, piazze o proprietà pubbliche, devono impedire con ogni adeguata struttura (muri in sasso o parasassi in legno) la caduta di sassi o terriccio sulle strade o proprietà pubbliche.
12. I proprietari di accessi stradali che dalla pubblica via si immettono sui fondi propri debbono attivare sistemi di scolo tali da impedire, in caso di pioggia, il deflusso delle acque sulla pubblica via e il trascinarsi sulla carreggiata di detriti e fango.
13. L'Ufficio Tecnico dovrà vigilare affinché venga assicurato il miglior deflusso delle acque, anche con l'inclinazione più opportuna al fine di assicurare il miglior deflusso delle acque dalla sede stradale.
14. I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade, anche dove i fossi siano in tutto o in parte proprietà del Comune, devono essere costruiti e mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso, in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.
15. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. 152/2006, R.D. 523/1904), è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche vicinali o interpoderali ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.
16. Nelle ipotesi di ostacoli al deflusso delle acque, dalle strade e, in generale, dal suolo pubblico, l'Autorità Competente provvederà, dopo aver ordinato il ripristino, a rimuovere ogni ostacolo, anche presente su proprietà privata, a spese dell'autore, del proprietario o conduttore dei terreni inadempiente.
17. Qualora l'evento meteorico arrechi danno a manufatti o proprietà altrui e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 - 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

#### **ARTICOLO 4**

## **REGOLAZIONE DEGLI ALBERI E SIEPI LUNGO LE STRADE**

1. È possibile mantenere rami sporgenti sulla pubblica via purchè il proprietario si occupi della pulizia del tratto di strada interessato dalle proiezioni delle piante e purchè non impediscano o limitino la visibilità di segnali stradali e non ostacolino il passaggio e la sicurezza dei pedoni o dei mezzi di trasporto.
2. È fatto comunque divieto di tagliare rami sporgenti sulla pubblica via di piante con età superiore ai 30 anni. Un'eventuale autorizzazione alla potatura, in caso di necessità per l'incolumità pubblica, può essere autorizzata solo dall'Ufficio Tecnico, sentiti gli esperti in materia di bellezze naturali a tutela dell'ambiente, secondo modalità operative tali da non compromettere la sopravvivenza o il danneggiamento dell'equilibrio vegetale delle piante interessate dalla potatura.
3. Per la piantumazione di nuovi alberi, piante e siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del Codice Civile e alle norme regolamentari comunali in materia, salvo espresse deroghe rilasciate dall'Ufficio Tecnico per pubblico interesse, opportunità ambientali e storiche.
4. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade, ostruire la visibilità sugli incroci.
5. Nell'ipotesi di vigneti o altre forme di piantagioni che richiedono la presenza di tiranti, paletti di sostegno o simili, da impiantare lateralmente alle strade, la distanza tra questi e il ciglio stradale, all'esterno dai centri abitati, dovrà essere quella prevista dall'art. 26 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Le distanze minime previste dalle norme del Codice della Strada potranno essere aumentate, nel caso in cui la distanza tra il ciglio stradale e i tiranti venga considerata insufficiente, con provvedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale, acquisito il parere favorevole vincolante della Polizia Locale, ai fini della sicurezza nella circolazione. È onere di colui che intende realizzare l'impianto chiedere il parere preventivo dell'Ufficio Tecnico.
6. Alle disposizioni del comma precedente devono uniformarsi i proprietari che intendono installare nuovi impianti. Ai sensi dell'art. 26, comma 9 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), le prescrizioni contenute nel comma precedente non si applicano alle opere e colture

preesistenti. I vigneti esistenti posti parallelamente al ciglio stradale a distanza inferiore a quella prevista dal Codice della Strada, sono ammessi se non costituiscono pericolo per la viabilità e dovranno comunque essere arretrati in occasione del primo nuovo impianto.

## **ARTICOLO 5**

### **RECINZIONI DEI TERRENI AGRICOLI**

1. È vietata la recinzione, in qualunque forma, dei terreni agricoli anche quelli confinanti su strade. Eventuali recinzioni esistenti, che non siano state autorizzate, alla data di approvazione del presente Regolamento, devono essere rimosse dal proprietario o conduttore del fondo entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il primo comma non si applica alle recinzioni delle antiche corti rurali e dei broli, recinzioni, che sono sottoposte a tutela storico - ambientale. Si applicano comunque le norme contenute nell'art. 43 e l'art. 43 bis del Regolamento Edilizio.
3. Le recinzioni, in zona agricola, per la custodia degli animali o per allevamenti specializzati, dovranno essere realizzate in legno e devono essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico, sentito il parere degli esperti in materia di bellezze naturali a tutela dell'ambiente. Quando è previsto che queste recinzioni siano poste a distanza superiore, nel punto più lontano, di 100 metri dalla stalla, salvo deroghe motivate, approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale, con il parere favorevole degli esperti in materia di bellezze naturali, le recinzioni dovranno essere realizzate ricorrendo alle tecniche utilizzate negli alpeggi e subito rimosse quando non utilizzate.
4. Non sono sistemi di recinzione i sistemi di supporto di piante da frutto.
5. Solo all'interno delle corti potranno essere recintate delle aree per l'allevamento di animali da cortile, nel rispetto della normativa igienico sanitaria, mediante reti in plastica.
6. È ammessa una deroga al comma 1, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per ragioni di incolumità pubblica e tutela della salute, espressamente motivate dal richiedente e per una durata limitata.

## **ARTICOLO 6**

### **MANUTENZIONE DELLE RIPE DELLE SCARPATE, DELLE AREE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

1. I proprietari debbono mantenere le ripe e le scarpate dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno, l'ingombro del fosso e del piano stradale.
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. È fatto obbligo di mantenere i terreni costantemente puliti evitando il vegetare dei rovi, erbe infestanti ecc., provvedendo all'esecuzione dello sfalcio e pulizia nei mesi tra maggio e settembre al fine di ridurre sia il rischio di incendi, sia il proliferare di insetti, topi, ratti, ecc.
3. In caso di inadempienza, il Comune può disporre ai proprietari e al conduttore la pulizia delle aree. Nel caso di inosservanza, si procederà alla pulizia rimettendo i costi ai proprietari, ai quali verrà inoltre comminata una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dai successivi articoli 8 e 9.

## **ARTICOLO 7**

### **ACCENSIONE DI FUOCHI NELLA CAMPAGNA**

1. È vietato accendere fuochi nei campi a distanza minore di metri 60 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile e metri 10 dalle piantagioni.
2. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui. Chi ha acceso



il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

3. Analoghe precauzioni devono essere prese per i fumi che, comunque controllati, non devono arrecare disturbo, danno alla salute pubblica e impedimento al traffico.
4. Devono inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi speciali nazionali e regionali e nelle ordinanze prefettizie.

## **ARTICOLO 8**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le inosservanze alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7 bis.
2. Per le applicazioni delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.

## **ARTICOLO 9**

### **RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità ordina la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.
2. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

## **ARTICOLO 10**

### **NORME DI RINVIO**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **ARTICOLO 11**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore tutti i cittadini del territorio comunale devono uniformarsi alle sue disposizioni.